

T.A.R. Napoli (Campania), Sez. I, 29/09/2025, n. 6460

SVOLGIMENTO E MOTIVI

Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, la ricorrente espone che:

con sentenza n. 171/2022, pubblicata il 27 gennaio 2022, il Tribunale di Nola- Sezione Lavoro, accertato il diritto al riconoscimento dell'intero servizio prestato in qualità di personale ATA dall'a.s. 2000/2001 sino all'immissione in ruolo, ha condannato il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca alla ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed economici, secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL Comparto scuola;

la sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato come risulta dall'apposita attestazione rilasciata dalla cancelleria;

la sentenza è stata notificata in data 2 marzo 2022 ai fini dell'esecuzione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all'art. 14, comma 1, del D.L. n. 669 del 1996;

l'Amministrazione non ha ottemperato alla statuizione di condanna.

Di qui la proposizione del presente ricorso con cui la ricorrente agisce per ottemperanza della predetta sentenza.

La ricorrente chiede, inoltre, fin d'ora la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia della p.a. a provvedere.

Si è costituito solo formalmente il Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Alla camera di consiglio del 24 settembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Preliminarmente, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e dell'Ufficio Scolastico provinciale ambito territoriale di Napoli.

La sentenza sopra citata ha infatti riconosciuto un obbligo a provvedere alla ricostruzione economica e giuridica della carriera della ricorrente esclusivamente in capo al M.I.U.R., ossia l'unico soggetto giuridico con cui la lavoratrice intrattiene il rapporto di impiego.

Ciò posto, il ricorso va accolto nella parte in cui conviene in giudizio il Ministero dell'Istruzione, invero:

nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto provvedimenti del giudice ordinario, il sindacato del giudice amministrativo Ã limito allaccertamento dellavvenuta (o meno) esecuzione del giudicato da parte dellAmministrazione intimata;

la sentenza di cui si chiede ottemperanza Ã passata in giudicato ed Ã stata notificata presso la sede reale dellAmministrazione;

Ã decorso il termine di cui allart. 14, comma 1, D.L. n. 669 del 1996;

non risulta che lAmministrazione intimata, che si Ã costituita solo formalmente nel presente giudizio, abbia dato esecuzione al dettato giudiziale che ne occupa.

Va, quindi, ordinato al Ministero dellIstruzione e del Merito di dare ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o, se anteriore, dalla notifica di parte.

In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, il Collegio nomina sin dora, quale commissario ad acta, il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dellIstruzione e del Merito, con facolt di delega ad altro dirigente dellufficio, il quale su istanza della ricorrente si insedier assicurando nei successivi sessanta giorni lesecuzione del giudicato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono il principio della soccombenza e sono, pertanto, poste a carico del Ministero dellIstruzione dellUniversit e della Ricerca.

Compensate le spese nei confronti dellUfficio Scolastico Regionale Campania, Uff Scolastico Reg Campania Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di legittimazione passiva dellUfficio Scolastico regionale per la Campania e dellUfficio Scolastico provinciale ambito territoriale di Napoli.

Accoglie il ricorso e per effetto ordina al Ministero dellIstruzione dellUniversit e della Ricerca di dare esecuzione alla sentenza azionata entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente pronuncia o dalla notifica di parte se anteriore.

In caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito con facoltà di delega, secondo quanto indicato in motivazione.

Condanna il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 500,00, oltre accessori come per legge e alla restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata, da attribuirsi ai procuratori dichiaratisi antistatari, in solido tra loro.

Compensa le spese nei confronti dell'Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Reg Campania Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Conclusione
Giurispedia.it

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati (*Omissis*).

Campi meta

Massima : *“È accolto il ricorso per l'ottemperanza di una sentenza del Giudice ordinario (Tribunale di Nola, Sezione Lavoro) passata in giudicato, che abbia accertato il diritto di un membro del personale ATA alla ricostruzione della carriera (ai fini giuridici ed economici) per l'intero servizio prestato fino all'immissione in ruolo.*

Supporto Alla Lettura :

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

In base all'art. 112 del Codice del processo amministrativo, l'ottemperanza può essere domandata per:

- sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato;
- sentenze esecutive e altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo;
- sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e altri provvedimenti ad esse equiparati;
- sentenze passate in giudicato e altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza;
- lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili.

Il Giudice amministrativo competente è quello che ha adottato la decisione di cui si domanda l'ottemperanza (ovvero il Tar la cui decisione sia stata confermata in appello) oppure il Tar della circoscrizione in cui si trova l'Autorità (diversa dal Giudice amministrativo) che ha adottato la decisione oggetto di azione. Quanto al rito, il giudizio di ottemperanza rientra tra quelli che si svolgono in camera di consiglio ed è, dunque, caratterizzato dal dimezzamento dei termini processuali (esclusi quelli introduttivi). Il Giudizio si conclude con sentenza in forma semplificata (oppure con ordinanza ad un'ordinanza che si deve ottemperare) e con la quale il Giudice adito, se accoglie il ricorso:

- ordina l'ottemperanza prescrivendo le modalità esecutive
- dichiara la nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato;
- dichiara l'inefficacia degli atti adottati in violazione o elusione di decisioni (solo esecutive) esecutive;
- nomina, ove occorra, un commissario ad acta;
- se del caso, fissa una somma di denaro dovuta per ogni violazione o ritardo.

La disciplina di rito sopra esposta si applica anche in sede di eventuale impugnazione. Il principio costituzionale dell'effettività della tutela giurisdizionale richiede che la sentenza emanata nei confronti della parte soccombente, venga portata ad esecuzione anche senza la cooperazione di quest'ultima e il giudizio di ottemperanza serve proprio a dare esecuzione alle sentenze pronunciate nei confronti della P.A., ove questa non provveda direttamente.